



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 20/05/2020

Oggetto :

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì **venti**, del mese di **maggio**, alle ore **19:00**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	SI
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 13 Totale assenti n. 0

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Come disciplinato con la deliberazione di GC N. 36, adottata in data 18/03/2020, recante: "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali", la presente seduta si svolge in presenza e videoconferenza.

Sono presenti fisicamente: Faccenda Enrico, Dacomo Francesca, Penna Claudio, Gallino Giovanni, Sperone Domenico, Ferrero Giuliano, Campo Matteo, Stroppiana Daniela Teresa, Damonte Marco, Ternavasio Piera, Maccagno Andrea, Malavasi Simona

Sono presenti in remoto: Alemanno Nadia, Morello Gian Michele, Destefanis Lidia

Il Segretario Comunale Assiste all'adunanza in presenza

Il Sindaco introduce l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che :

- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,5%
Aliquota ordinaria	0,84%
Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI,:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1 ‰
Aree fabbricabili	1 ‰
Altri immobili	1 ‰
Di disporre nella misura del 20% la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto reale (comma 681)	

- nelle suindicate delibere, adottate prima dell'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2020 al fine di approvare il Bilancio 2020/2022 entro il termine del 31.12.2019, si evidenziava come sarebbe stato necessario approvare successivamente un nuovo regolamento Imu per recepire le modifiche normative e per esercitare le nuove facoltà previste dalla norma, poiché per consentire il recepimento del nuovo assetto normativo, i Comuni potevano approvare le delibere concernenti le aliquote ed

il regolamento dell'imposta anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ma comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro quel termine, avranno efficacia retroattiva dal 1° gennaio.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote

che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.250.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 587.969,54;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille - detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Piera Ternavasio, Andrea Maccagno e del Sindaco che di seguito si riportano :

Consigliere Piera Ternavasio

Noi non vogliamo che vengano aumentate le tasse

Sindaco

Le due tasse che erano divise vengono unite in un'unica tassa e la somma delle due tasse dello scorso anno dovrebbe corrispondere alla somma delle precedenti aliquote imu e tasi.

Siamo ancora a livello sperimentale perché pochi comuni lo hanno già fatto, dovremo poi tararci sul risultato effettivo, ma, sostanzialmente, non dovrebbe cambiare nulla rispetto all'anno scorso. Noi non andiamo ad aumentare nulla però non possiamo neanche permetterci di togliere nulla

Consigliere Andrea Maccagno

Da simulazioni sembra che il risultato sia superiore

Sindaco

La somma delle altre due? Di quanto? Posso sentire la ragioniera

Ragioniera Luisa Giachino

Per tantissime tipologie no. L'unica differenza potrebbe esserci per il proprietario di seconde case che locava ad altre persone l'alloggio e lì c'era una quota a carico della persona che occupava l'alloggio e quindi questa quota viene naturalmente ribaltata sul proprietario .

Però, nella normalità dei casi, è proprio la sommatoria delle aliquote quindi non può incidere in maniera più elevata rispetto a quello che avrebbero fatto l'imu e la tasi in maniera divisa perché colpivano tutte e due gli stessi immobili con le stesse rendite, la stessa modalità di calcolo, solo che il governo centrale nel 2014 ha messo in maniera impropria questa TASI, che è nata male ed è stata vissuta male perché ha creato molti problemi di gestione e quindi quest'anno, nefasto per altri motivi, hanno voluto mettere anche questa modifica ed hanno voluto unificare l'imu e la tasi. Ora ci deve solo più essere, secondo il legislatore, la nuova imu. Quindi noi, sinceramente, non abbiamo appesantito se non in questa casistica che vi ho detto e cioè il caso del proprietario che affittava per cui quindi la tasi aveva il 20% a carico di chi locava.

Però diciamo la tasi e l'imu hanno avuto varie traversie e dal 2014 in poi la tasi e l'imu sulla prima casa non vengono pagate per cui vengono colpite sempre le seconde case.

Con questo decreto rilancio sono esentate dal pagamento dell'imu 1^ rata i D2 (gli alberghi) e quindi avremo una riduzione, che è stata imposta a livello nazionale. A parità di aliquote, non avremo lo stesso gettito perché una quota verrà tolta.

Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;

Visti:

- il vigente Statuto;
- il D. Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Ternavasio Piera, Alemanno Nadia, Morello Gian Michele, Maccagno Andrea) e n. zero contrari espressi in forma palese (*I consiglieri presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale*)

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille - detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,4 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020, e sostituisce quindi le aliquote fissate con le DCC 50 e 51 adottate in data 27.12.2019 come in premessa indicato.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Ternavasio Piera, Alemanno Nadia, Morello Gian Michele, Maccagno Andrea) e n. zero contrari espressi in forma palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. *(I consiglieri presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale)*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.